

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CSA (2014/2015)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 068/CSA– RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2015

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.C.D. COLORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.11.2019 INFLITTA AL SIG. SPINELLI MASSIMO SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE/COLORNO DEL 23.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza – Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014)

La A.C.D. Colorno ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa medesima società avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Massimo Spinelli, dirigente accompagnatore della società, per un periodo di 5 anni per i fatti avvenuti in occasione della gara San Giuseppe/Colorno del 23.11.2014, valida per il campionato giovanissimi interprovinciale di Piacenza, assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Piacenza, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014.

Evidenziando come la decisione del Giudice Sportivo tragga fondamento «dal referto arbitrale trasmesso al termine della gara in cui si sono svolti i fatti contestati al sig. Spinelli», e come tali fatti siano stati poi sostanzialmente ridimensionati dallo stesso direttore di gara in sede di audizione dinanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale, la società reclamante chiede «di voler tenere conto della mutata gravità del comportamento del sig. Spinelli con conseguente riduzione della sanzione comminata».

Alla seduta del 12.2.2015 è comparso il sig. Roberto De Leonardis insistendo sull'accoglimento del ricorso.

Considerato che la società reclamante si è già avvalsa dei due gradi di giudizio federale previsti dall'ordinamento sportivo, visti gli artt. 29 *bis*, comma 2, C.G.S., 36 *bis* C.G.S. e 30, comma 3, dello Statuto federale, non può che essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Colorno Calcio di Colorno (Parma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'ERRICO LUCA SEGUITO GARA DERTHONA FBC 1908/SPORTING BELLINZAGO DEL 25.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

La F.C.D. Sporting Bellinzona ha proposto reclamo avverso la decisione adotta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015, con la quale è stata inflitta la squalifica per 5 giornate di gara effettive al calciatore D'Errico

Luca, in relazione alla gara Derthona FBC 1908/Sporting Bellinzago del 28.1.2015.

Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento.

In data 28.1.2015 si disputava la gara Derthona FBC 1908/Sporting Bellinzago, valevole per il Campionato di Serie D, Girone A, Stagione Sportiva 2014/2015, conclusasi con il risultato di 1 – 1.

Nel rapporto ufficiale il direttore di gara riferisce di aver espulso, al 24° del secondo tempo, il sig. D'Errico Luca, calciatore della società Sporting Bellinzona, per doppia ammonizione (la seconda per fallo di gioco). All'atto della notifica del provvedimento, si legge nel referto, «il sig. D'Errico Luca si è avvicinato con intento minaccioso cercando il contatto. L'intervento del capitano e dei compagni di squadra, che con molta difficoltà lo hanno allontanato, è stato provvidenziale per evitare il contatto con il sottoscritto. Mentre si allontanava, continuava a protestare verso il mio operato con frasi ingiuriose e minacciose quali “sei vergognoso, sei ridicolo, fai ridere, chi c... ti ha mandato”. Il gioco è ripreso dopo circa due minuti dall'evento».

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha, quindi, sanzionato il predetto calciatore con la squalifica per cinque giornate effettive di gara con la seguente motivazione: «Espulso per somma di ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava con atteggiamento minaccioso al Direttore di gara tentando il contatto fisico con il medesimo senza tuttavia riuscirvi per il pronto intervento del capitano e di alcuni compagni di squadra che, con grande difficoltà, riuscivano ad allontanarlo. Nell'abbandonare il terreno di gioco, protestava nei confronti del Direttore di gara con espressioni offensive e minacciose».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la F.C.D. Sporting Bellinzona.

Lamenta, la società reclamante, l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al proprio calciatore. A dire della reclamante, «il fallo di giuoco giustamente sanzionato con la seconda ammonizione, che ha provocato l'espulsione [...] è avvenuto di fronte e a pochi metri dalla panchina avversaria: questa cosa ha generato subito una forte e decisa reazione dei giocatori del Derthona sia in campo che in panchina». Si evidenzia, ancora, nel ricorso, che il calciatore «è stato subito aggredito dai giocatori avversari in modo molto violento che gli hanno messo le mani addosso senza tanti complimenti» e, pertanto, «il suo unico intento, oltre a difendersi dagli avversari, era di chiedere spiegazioni di questa aggressione ingiustificata al direttore di gara».

Insomma, secondo la prospettazione di parte reclamante non è mai stata intenzione del calciatore «avvicinarsi con intento minaccioso o di aggredire il direttore di gara», mentre «le frasi rivolte al direttore di gara, come scritte dallo stesso, se così pronunciate», sarebbero «si di carattere offensivo e di queste chiediamo scusa alla persona prima e al direttore di gara poi, ma non assolutamente di carattere minaccioso».

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il comportamento del calciatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza (come, del resto, correttamente riconosciuto dalla stessa società ricorrente) è senza dubbio meritevole di censura e sanzione.

Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, la condotta nell'occasione tenuta dal calciatore D'Errico deve essere qualificata quale ingiuriosa e gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara. Ritiene questo Collegio che ne debba, invece, essere ridimensionata la sua portata minacciosa, specie con riferimento alle espressioni pronunciate.

Occorre, poi, tenere anche presente il contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché il momento di concitazione agonistica che ha fatto da sfondo all'episodio conseguente al fallo di gioco, punito con la seconda ammonizione e conseguente espulsione del calciatore.

Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. D'Errico Luca possa essere ridotta da 5 a 4 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. Sporting Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D'Errico Luca a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL’A.S.D. LATIAS AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO A TUTTO 8.3.2015 AL SIG. LEGARI ANTONIO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA LATIAS/POLIMNIA DEL 4.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 48 del 8.1.2015 – Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015)

L’A.S.D. Latias, militante nel Campionato di 1° Categoria del Comitato Regionale Puglia L,N,D., ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale (Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015) ha dichiarato inammissibile un reclamo da essa società proposto avverso una decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2015) che aveva inflitto sanzioni alla società ed ad un suo dirigente per violazioni commesse in occasione della gara Latias/Polimnia Calcio del 4.1.2015.

Censura la direzione arbitrale e chiede l’annullamento o la riduzione delle sanzioni.

L’appello non è ammissibile.

Com’è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui a questa Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Latias di Latiano (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCAPINI MATTEO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/INVERUNO DEL 25.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Matteo Scapini a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara del 25.1.2015 valevole per il Campionato di Serie D tra la Virtusvecomp Verona e la Veruno.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto giocatore, in azione di gioco, ha colpito un avversario con una gomitata al volto.

Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell’applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di 2 giornate, né erronea, né tantomeno eccessiva nella quantificazione, non potendosi giustificare in alcun modo la condotta dello Scapini, anche qualora si fosse trattato di una reazione al contegno antisportivo di un giocatore avversario

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FEDELE DE MARIA NELSON FEDERICO SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

**6. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

**7. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. RANA MICHELE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, a seguito dei fatti che si sono verificati nel corso della stessa gara del 31.1.2015 tra Futsal Barletta e Futsal Bisceglie 1990, ha inflitto alla prima le seguenti sanzioni:

- squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Fedele De Maria Nelson Federico per aver colpito con un pugno un avversario;
- sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2015 al dirigente della squadra Michele Rana perché, nonostante la sanzione dell’inibizione in corso da scontare fino al 28 febbraio 2015, accedeva indebitamente al terreno di gioco prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa ingiuriava reiteratamente gli arbitri dagli spalti;
- ammenda di €500,00 a carico di Futsal Barletta, in ragione e conseguenza ulteriore del suddetto comportamento antisportivo posto in essere del dirigente Michele Rana.

La sanzione al calciatore veniva comminata a causa del suo comportamento violento e decisamente antisportivo, ritenuto grave da questa Corte con orientamento consolidato, ed essendo privi di pregio gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione.

Ancor più grave il comportamento del dirigente sportivo Michele Rana, il quale, oltre a non aver ottemperato ad una sanzione in corso, con contegno recidivo, ha posto in essere comportamenti di estrema gravità per come sono stati rivolti al direttore di gara.

Tuttavia, per quel che concerne la quantificazione dell’ammenda, trattandosi di una società di piccole dimensioni, la Corte ritiene equo ridurla ad €300,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro:

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Barletta di Barletta confermando la squalifica di 3 giornate a carico del giocatore Fedele De Maria Nelson Federico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- riduce la sanzione dell’ammenda a €300,00 inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- respinge il ricorso confermando l’inibizione a svolgere attività sportiva al Sig.Michele Rana fino al 31 marzo 2015. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

**Publicato in Roma il 24 giugno 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio